

**LINEE GUIDA PER L'UNIFORME APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 159/2013
IN REGIONE LOMBARDIA E LA REDAZIONE DEGLI ATTI REGOLAMENTARI**

Art. 1. (Ambito di applicazione)

1. Si ritiene opportuno che la disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 e le linee guida regionali si applichino in modo omogeneo a livello di Ambito territoriale.
2. I nuovi regolamenti ambitali ovvero comunali che recepiscono il D.P.C.M. 159/2013 si applicano alle istruttorie per l'ammissione a prestazioni sociali agevolate.
3. La decisione in merito alla concessione dell'agevolazione è di esclusiva competenza dell'Ente erogatore.
4. Nella fase di prima applicazione, la disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 si applica agli interventi, servizi, prestazioni e unità d'offerta di seguito elencati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo; ciascun Ente erogatore può valutare l'ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione:

A – Interventi, Servizi e prestazioni di welfare

A.1

- Erogazione di contributi economici (ad es. per integrazione del reddito familiare, per il sostegno al canone di locazione, per le agevolazioni tariffarie per servizi di pubblica utilità (utenze), per le prestazioni di assistenza domiciliare ed i servizi connessi/integrativi (telesoccorso, lavanderia, pasti, trasporto sociale), per le agevolazioni del trasporto pubblico di esclusiva competenza locale, per la fruizione di attività ricreative e culturali e di soggiorni climatici, per la concessione di prestiti sull'onore, per l'erogazione di buoni spesa, buoni pasto, ecc.
- Servizi residenziali notturni (es. ricoveri notturni, pensionati sociali, dormitori, centri di accoglienza, ...).

- Servizi sociali diurni (centri diurni per persone in condizioni di fragilità).

A.2

- Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d'offerta sociosanitarie (R.S.A., R.S.D., C.S.S., C.D.D., C.D.I.).
- Erogazione di voucher/misure integrative rispetto a quelle erogate dalla Regione.

A.3

- Servizio assistenza domiciliare minori.
- Comunità educative.
- Asili Nido, Micronidi e Centro prima infanzia
- Servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia
- Scuole dell'infanzia
- Trasporto scolastico
- Mensa scolastica,
- Servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario curricolare,
- Erogazione di buoni servizio per agevolare la fruizione di nidi autorizzati al funzionamento, scuole dell'infanzia paritarie o altri servizi educativi convenzionati
- Contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti
- Altro (es. centri estivi, ludoteche, centri di aggregazione, laboratori, gite scolastiche, attività educative extracurricolari...)

Art. 2. (Accesso e compartecipazione)

1. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (compartecipazioni/contribuzioni/tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo degli interventi e dei servizi e priorità di accesso per i contributi economici), l'accesso alle condizioni

agevolate deve essere valutato utilizzando l'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE)

1-bis. Le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.C.M. 159/2013 devono essere rese ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 e dell'art. 2 del DPR 394/1999.

2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A.1, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M.159/2013.
3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A.2 da parte di persone con disabilità, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
4. Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
5. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A.3, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.
6. E' facoltà dei beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M., presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.
7. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).
8. I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di cui alle lettere A.1), A.2) e A.3) e i percorsi di valutazione delle condizioni sociali ed eventualmente di quelle sanitarie sono contenuti nei regolamenti comunali (distrettuali) relativi agli stessi servizi e prestazioni.

Art. 3. (Disposizioni transitorie di raccordo per le prestazioni socio sanitarie)

1. Nelle more dell'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza e del conseguente adeguamento degli artt. 8 e 24 comma 2-*bis* della l.r. n. 3/2008 al nuovo contesto normativo nazionale, l'accesso alle unità d'offerta sociosanitarie continua ad essere assicurato in relazione alla valutazione del bisogno.
2. Le persone che accedono alla rete delle unità d'offerta sociosanitarie contribuiscono al costo delle prestazioni inerenti a livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, nella misura stabilita dagli enti gestori, anche sulla base di convenzioni con i Comuni.
3. Nel caso in cui la persona che accede alla rete delle unità d'offerta, o altra persona per lui non possa garantire interamente la contribuzione prevista dall'ente gestore, può presentare nell'ambito dei criteri stabiliti dal Comune, una domanda di agevolazione. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche si applica quanto previsto all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
4. Nei regolamenti comunali, con particolare riguardo ai servizi residenziali, vengono definite le modalità attraverso le quali, prima dell'accesso al servizio, si procede all'istruttoria e alla valutazione della richiesta di prestazione agevolata. In caso di concessione dell'agevolazione, gli stessi regolamenti possono prevedere il versamento diretto delle pensioni, rendite, indennità per il concorso al pagamento parziale della retta, mantenendo comunque a favore dell'anziano e del disabile una quota per spese personali.

Art. 4. (Determinazione delle soglie e clausola di salvaguardia)

1. In tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, tutti gli utenti al di sotto del valore ISEE di ... (da stabilirsi da parte di ciascun Comune in modo uniforme a livello di ambito, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e l'organizzazione territoriale dei servizi)... e in relazione alla tipologia del servizio richiesto, sono ammessi alla compartecipazione minima ovvero esonerati dal pagamento di ogni contribuzione.
2. Nel periodo transitorio di applicazione dell'ISEE prevista dal D.P.C.M. n.159/2013, nel caso in cui il Bilancio di previsione dell'Ente non iscriva entrate superiori a quelle dell'anno precedente, in relazione a determinati servizi, si potrà procedere alla raccolta di tutte le DSU dei richiedenti e, solo successivamente, alla determinazione delle tariffe, ferma restando la facoltà del cittadino di presentare la dichiarazione per evidenziare rilevanti variazioni del nucleo familiare e della parte reddituale.

3. A garanzia degli equilibri di Bilancio, le nuove tariffe applicate all'ISEE dei richiedenti, devono tendenzialmente assicurare un gettito di entrate corrispondente alle previsioni di Bilancio.
4. Per i contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

1. Art. 5. (Definizione del nucleo familiare)

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.
2. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.
3. Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.
4. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 6. (Determinazione della situazione economica reddituale e patrimoniale)

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie di cui all'art.4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.
2. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art.5 commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 7. (Spese o franchigie riferite al nucleo familiare da sottrarre dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo)

1. All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art.4 commi 3 e 4 del D.P.C.M. 159/2013

Art. 8. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico o educativo.
2. Le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 31.12.2015.